



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 20 del 28-09-2020**

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Conferma per l'anno 2020 delle tariffe applicate nell'anno 2019.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in via Teatro n. 14, si è riunito, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Gian Aronne Bonomini	Consigliere	Assente
Francesca Capelli	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Anna Maria Noventa	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Presente

Presenti 12
Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Avv. Alberto Lorenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-704, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora approvato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il successivo comma 683, a mente del quale *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate previsioni di cui sopra dispone che *"... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ..."*;

RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 marzo 2019;

RICHIAMATI altresì:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

CONSIDERATO che nell'attuale contesto di emergenza sanitaria le attività economiche, anche per effetto dei provvedimenti di chiusura forzata resisi necessari nei mesi scorsi per il

contenimento dell'epidemia, hanno riportato una contrazione delle attività e subito la contrazione dei consumi, con conseguente grave criticità in termini economico finanziari;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 7 maggio 2020 con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

RILEVATO che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO quindi necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, per il solo anno 2020, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:

- riduzione del 50% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
- riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 1, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;

DATO ATTO che la minore entrata stimabile in € 70,000 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 1883 del bilancio di previsione 2020/2022 (annualità 2020);

RITENUTO inoltre di stabilire, per il solo anno 2020, le scadenze per il pagamento della TARI come segue:

- prima rata entro il 30 novembre 2020;
- seconda rata entro il 1 febbraio 2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, ordinariamente fissato ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 al 31 dicembre

2019, risulta prorogato al 30 settembre 2020, come previsto dalla formulazione attuale dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15-15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che così recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
- del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri di seguito riassunti:

Sindaco

Relaziona sull'argomento illustrando anche le agevolazioni alle tariffe TARI che si intendono introdurre per l'anno 2020 a favore degli operatori economici (utenze non domestiche), avendo i medesimi subito i maggiori danni a causa dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Consigliere Giacomo Arrighini

Ricorda come la procedura ordinaria per l'approvazione delle tariffe TARI preveda la preventiva approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Chiede il motivo per il quale la maggioranza abbia deciso di non seguire la procedura ordinaria e di avvalersi della deroga introdotta dal legislatore che prevede, per l'anno corrente, la possibilità di approvare il Piano economico finanziario entro il 31 dicembre 2020.

Chiede inoltre se ad oggi ci sia una stima del costo complessivo del servizio per l'anno 2020.

Sindaco

Fa presente che il costo del servizio sarà sostanzialmente lo stesso del 2019 (circa 800.000 euro). Sottolinea inoltre come nel 2020 si registrerà una riduzione nella produzione dei rifiuti legata agli effetti del lockdown e della pandemia in corso, anche se parzialmente mitigata dall'incremento delle presenze turistiche riscontrate nei mesi di luglio e agosto, superiori alle previsioni.

Consigliere Giacomo Arrighini

Ringrazia il Sindaco per il chiarimento, esprimendo comunque perplessità sul fatto che, alla luce di quanto da lui dichiarato circa la sostanziale invarianza rispetto al 2019 del costo del servizio, la maggioranza non abbia conseguentemente sottoposto ad approvazione il Piano economico finanziario.

Evidenzia come, da quanto risultante dalla proposta di variazione al bilancio di previsione oggetto di successivo esame nella seduta consiliare odierna, l'ammontare degli introiti del Comune derivanti dall'imposta di soggiorno sia ridotto sostanzialmente ad un quarto di quello del 2019 e come ciò derivi evidentemente dalle minori presenze turistiche, con conseguenze anche sulla quantità di rifiuti prodotti della quale è quindi lecito attendersi un calo.

Esponde la valutazione positiva da parte del suo gruppo circa la decisione della maggioranza di introdurre riduzioni alle tariffe TARI a favore delle utenze non domestiche, penalizzate maggiormente, sotto il profilo economico, dalla pandemia da Covid-19.

Evidenzia però criticità in merito al criterio adottato per la determinazione delle agevolazioni, basato esclusivamente sulla collocazione geografica (zona censuaria catastale) dell'attività svolta dagli operatori economici. Ritene infatti che tale criterio non sia idoneo al fine di perseguire al meglio ed in modo equo gli obiettivi contenuti nella proposta di deliberazione a favore delle attività economiche.

Propone come criterio alternativo per la determinazione della misura delle riduzioni delle tariffe, quello basato sulla classe d'appartenenza delle attività economiche che, a suo avviso, risponderebbe meglio ai fini che si intendono raggiungere, permettendo di garantire un maggior aiuto alle attività che hanno subito i maggiori danni economici.

Esprime quindi la contrarietà del suo gruppo al criterio proposto dalla maggioranza.

Manifesta comunque la disponibilità del suo gruppo a ridiscutere la proposta della maggioranza al fine di trovare la soluzione migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sindaco

Ribadisce che il criterio adottato, basato sulla zona censuaria di collocazione delle attività economiche, è stato scelto proprio perché l'individuazione geografica delle aree catastali deriva da disposizioni sovracomunali e quindi non dipendenti dall'ente, evitando in tal modo l'introduzione di elementi di discrezionalità.

Precisa come la maggior riduzione della tariffa prevista a favore delle attività svolte nella zona censuaria 2 (frazioni di Montegargnano e Costa) rispetto a quelle della zona censuaria 1 (territorio rivierasco) sia tesa a compensare altre agevolazioni di cui hanno già usufruito le attività operanti nell'area lacustre, introdotte anch'esse da disposizioni legislative nazionali o da provvedimenti comunali adottati a seguito della pandemia in atto, quali quelle riguardanti il canone per l'occupazione del suolo pubblico (plateatici) ed il canone per l'occupazione di aree del demanio lacuale.

Consigliere Marcello Festa

Esprime la sua ferma convinzione circa la bontà della scelta della maggioranza.

Ricorda come le attività operanti nelle zone di Montegargnano, di Briano e della frazione Costa, siano già penalizzate, indipendentemente dalla situazione creata dalla pandemia, in virtù della loro collocazione geografica e che quindi vadano maggiormente aiutate.

Consigliere Giacomo Arrighini

Ribadisce la posizione già espressa in precedenza, ripetendo di essere favorevole alla proposta di agevolare le attività economiche mediante la riduzione delle tariffe TARI, ma di non condividere il criterio puramente geografico avanzato dalla maggioranza per individuare le misure delle agevolazioni. Ribadisce inoltre che il criterio alternativo proposto dal suo gruppo, basato sulla classe di appartenenza delle attività economiche, garantirebbe maggior equità in quanto legato alla quantità di rifiuti prodotti ed all'impatto negativo causato dalla pandemia sulle attività medesime.

Consigliere Anna Maria Noventa

Fa presente che la rilevazione del 2019 relativa al livello di raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel 2018 sul territorio provinciale evidenzia come il Comune di Gargnano, con una percentuale di circa il 39%, si collochi tra gli ultimi cinque Comuni bresciani.

Auspica un maggior impegno da parte della maggioranza al fine di potenziare la raccolta differenziata, anche seguendo l'esempio di alcuni comuni limitrofi che hanno percentuali ben superiori, ricordando che ciò, oltre ad avere riflessi positivi sotto il profilo ambientale, determinerebbe una riduzione dei costi del servizio con conseguenti vantaggi sugli utenti finali.

Chiede che nei luoghi di maggior aggregazione quali i parchi e le spiagge vengano collocati prima dell'inizio della prossima stagione turistica idonei contenitori per differenziare la raccolta dei rifiuti.

Sindaco

Riferisce, anche a seguito del recente incontro avuto con il funzionario della Società Garda Uno responsabile della raccolta dei rifiuti, che in molti altri Comuni la maggior percentuale di raccolta differenziata rispetto al Comune di Gargnano è determinata dalla raccolta del "verde", attività che però comporta anche un'incidenza maggiore in termini di costo del servizio.

Sottolinea la volontà della maggioranza di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, evidenziando come però la vastità e la conformazione del territorio comunale determinino non poche difficoltà operative.

Fa presente inoltre che per quanto riguarda la raccolta differenziata presso le spiagge, si è già provveduto ad ordinare i necessari contenitori.

Con voti favorevoli **dieci**, contrari **due** (Giacomo Arrighini e Anna Maria Noventa), astenuti **nessuno**, resi in forma palese dai presenti aventi diritto,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui premessa e sulla scorta delle disposizioni normative in narrativa, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, confermando le tariffe applicate nell'anno 2019 ed approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 18 marzo 2019;
- 2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 ed i costi determinati per il medesimo servizio nell'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

- 3) di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:
 - riduzione del 50% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
 - riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 1, di cui al D.Lgs. n. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
- 4) di dare atto che il costo delle stesse, pari ad €. 70,000, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. 1883 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;
- 5) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, all'aliquota deliberata dalla provincia, pari attualmente al 5%;
- 6) di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
 - prima rata entro il 30 novembre 2020;
 - seconda rata entro il 1 febbraio 2021;
- 7) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TARI si rimanda al relativo Regolamento approvato da questo Consiglio Comunale nella seduta odierna;
- 8) di demandare all'Ufficio Tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge dai presenti aventi diritto, dalla quale risultano voti favorevoli **dieci**, contrari **due** (Giacomo Arrighini e Anna Maria Noventa) e astenuti **nessuno**,

D E L I B E R A

- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- 1) pareri di regolarità tecnica e contabile

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Alberto Lorenzi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)